



DETERMINAZIONE N. 301 DEL 04/11/2024

Oggetto: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia di imprese individuali DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.

**IL CONSERVATORE
DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE**

VISTO l'art. 2188 c.c. Che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTA la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 23 luglio 2004, è disposto con determinazione del Conservatore;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

VISTO il DPR 23 luglio 2004 n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese", che prevede all'art. 2 c. 1 lettera c) la cancellazione dell'impresa individuale quando il Registro delle Imprese accerti mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi (chiusura della partita IVA intestata all'impresa; mancato pagamento del diritto



annuale; omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese - per iscrizioni obbligatorie come la Posta Elettronica Certificata (PEC) - per almeno tre anni consecutivi);

Preso atto dell'elenco delle imprese coinvolte predisposto dal "Cruscotto Qualità" della società in house Infocamere S.c.p.a.;

CONSIDERATO, peraltro, che le imprese interessate non hanno mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente e avvalorato, il suddetto obbligo, dall'art. 37 del D.L. 76/2020;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

CORRELATO, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 01/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RAMMENTATO, altresì, che i provvedimenti di cancellazione vengono pubblicati sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione 1° Livello

Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti del Conservatore del Registro delle Imprese";

VALUTATE, peraltro, come necessarie, da un lato, l'iscrizione nella visura delle imprese interessate della determinazione di accertamento della causa di cessazione iscrivendo nella visura camerale "avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione - DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi,



dall'altro, la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore, sia dell'elenco delle posizioni coinvolte;

DETERMINA

- di avviare il procedimento previsto dal DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi delle imprese individuali del Registro Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia provincia di Catania (allegato 1), Ragusa (allegato 2) e Siracusa (allegato 3)
- di iscrivere “ DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi” nelle visure delle imprese coinvolte;
- di cancellare, dal Registro Imprese, le imprese che non abbiano presentato entro il termine di quarantacinque giorni, in alternativa a) l'istanza di cancellazione, b) la domanda di aggiornamento della partita IVA;
- Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della L. 241/1990, il presente documento costituisce avvio del procedimento e viene notificato mediante pubblicazione sul sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese;
- Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della L. 241/1990 si informa che:
Amministrazione competente: Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
Oggetto del procedimento: comunicazione dell'avvio del procedimento di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale;
Ufficio competente Registro Imprese, PEC ctrgrs@pec.ctrgrs.camcom.it, email conservatore@ctrgrs.camcom
Il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro Imprese.
Termine di conclusione del procedimento: entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione 1 provvedimenti sottosezione 2 provvedimenti dirigenti – provvedimenti del conservatore del Registro delle Imprese.

Il Conservatore
Dott. Rosario Condorelli